

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G13844 **del** 11/11/2015

**Proposta n.** 16603 **del** 28/10/2015

**Oggetto:**

CAVE LEPINE S.p.A. - Autorizzazione di attività di cava per la coltivazione di calcare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Monte Maiurro" del Comune di Cori (LT).

**OGGETTO:** CAVE LEPINE S.p.A. - Autorizzazione di attività di cava per la coltivazione di calcare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Monte Maiurro" del Comune di Cori (LT).

## **IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
  - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
  - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente "disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";
- Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7: " Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie".
- Visto in particolare l'art. 66 "Atti dirigenziali di gestione" del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma 1 recita: "I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione".
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive", pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 della Legge Regionale 17/2004;
- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;

- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente “Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale”;
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 “Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell’industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE”;
- Vista l’istanza con relativi allegati, pervenuta il 10 gennaio 2008 ed acquisita agli atti regionali con prot. n.9799/3/C/04 del 22 gennaio 2008, con la quale la Società Cave Lepine S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione all’apertura di una nuova cava di calcare in località “Monte Maiurro” in territorio del Comune di Cori (LT) sulle partt. 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 153 e 154 del foglio 19, per una superficie complessiva di Ha 3.36.00;
- Preso Atto che la Società Cave Lepine S.p.A. ha la piena disponibilità dei terreni in virtù dell’atto di Compravendita, con i coniugi sigg. Francesco Laganà e Marisa Ronconi proprietari dei terreni su cui è prevista la coltivazione, Rep. n. 8739-Racc. n. 4920 del 20/03/2007, redatto dall’ Avvocato Notaio Nicola Ricciardelli in Latina, iscritto nel ruolo del Collegio notarile di Latina, e che l’atto in questione è stato regolarmente registrato in Latina il 5/04/2007 al n. 2948;
- Vista la nota prot. n. 146028 del 28 luglio 2009, con la quale la Regione Lazio - Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 - Valutazione Impatto Ambientale, ha espresso *giudizio di compatibilità ambientale positivo, alle condizioni espresse in opportune prescrizioni e con l’esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. (All. I)*;
- Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. MBAC-SBA-LAZn. 5545 del 29 maggio 2008, acquisita agli atti regionali con prot. n. 86883 dell’11 giugno 2008 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, ha espresso il seguente parere: *“le suddette particelle non sono sottoposte a vincolo archeologico, pertanto rilascia il nulla osta di competenza”*;
- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 861 del 20 giugno 2008, acquisita agli atti regionali con prot. n. 100891 dell’ 8 luglio 2008 con la quale il Comando Provinciale di Latina ha espresso il seguente parere: *“l’area interessata è sottoposta a vincolo idrogeologico, è olivetata, non ricade in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, non è altresì inclusa in sito protetto ,né S.I.C. o Z.P.S.; non vi è presenza di bosco”*;
- Vista la Determinazione n. B3721 del 14 agosto 2009 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo, con la quale si concede il Nulla Osta ai soli fini del R.D.L. n. 32671923 (vincolo idrogeologico)

- Vista l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Attività Produttive del Comune di Cori in data 16 luglio 2010, con la quale si consente l'espianto di n.360 piante di olivo per attività estrattiva al foglio 19 partt. 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 153 e 154, in località "Monte Maiurro"
- Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Cori rilasciato in data 21 maggio 2013, dal quale si evince che l'area oggetto del progetto, distinta in catasto al foglio 19, partt. 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 153 e 154, in località "Monte Maiurro" risulta avere la seguente destinazione urbanistica "Zona E – Agricola", e ha le seguenti prescrizioni:
- *Tutte le particelle sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;*
  - *Le particelle 82 p,95p,93p,139p,140p,141p,91p,85p, ricadono nelle aree boscate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24/98;*
  - *La particella 82p, rientra nella fascia di rispetto delle strade provinciali di cui al D.M. 01/04/1968 n. 1404 e del nuovo codice della strada;*
- Visto il certificato rilasciato dall'Ufficio Usi Civici del Comune di Cori in data 23 giugno 2010, il quale certifica che al foglio 19 partt. 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 153 e 154, in località "Monte Maiurro" risulta essere non gravato da usi civici;
- Vista la relazione relativa alla valutazione dell'interesse socio economico sovra comunale redatta a firma del progettista secondo il quale l'azienda proponente soddisfa ampiamente il requisito dell'interesse socio economico sovra comunale previsto all'articolo 30 della legge regionale 17/2004;
- Vista la D.G.R. n. 474 del 18 novembre 1998 che definisce i requisiti che soddisfano la sussistenza del "preminente interesse socio-economico sovra comunale";
- Considerato che la sussistenza del preminente interesse socio-economico sovra comunale risulta da apposita relazione allegata al progetto;
- Preso atto che il funzionario responsabile del procedimento dell'Ufficio regionale competente in materia ha constatato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Preso Atto che la Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive, di cui all'art. 8 della Legge regionale n.17/2004, nella seduta n. 3 del 4 aprile 2012, ha espresso "*parere favorevole per anni dieci, all'apertura di una nuova cava di calcare, nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area*".
- Visto il verbale della prima Conferenza di Servizi del 27 giugno 2012, convocata ai sensi dell'art.14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 della L. R. n. 17/2004, relativa alla definizione dell'istanza presentata dalla Società Cave Lepine S.p.A. per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in località "Monte Maiurro" in territorio del Comune di Cori (LT), ove il solo Comune di Cori ha espresso parere contrario di massima all'apertura di una nuova cava;

- Visto il verbale della seconda Conferenza di Servizi del 24 luglio 2012, convocata ai sensi dell'art.14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 della L. R. n. 17/2004, relativa alla definizione dell'istanza presentata dalla Società Cave Lepine S.p.A. per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in località "Monte Maiurro" in territorio del Comune di Cori (LT);
- Considerato che con nota regionale prot. n. 168284 del 13 settembre 2012 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di servizi con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione, a tutti gli Enti e Struttura coinvolti nel procedimento;
- Vista la Determina dirigenziale n. G08033 del 23/10/2012, con la quale ai sensi dell'art. 14 ter della Legge regionale 241/90 ss.mm.ii., è stato concluso il procedimento istruttorio di che trattasi con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della cava di calcare in località "Monte Maiurro" nel territorio del Comune di Cori (LT);
- Considerato che la coltivazione della cava non interesserà in alcun modo zone vincolate e che a lavori ultimati il sito verrà opportunamente recuperato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 3 del 04 aprile 2012 e relative e successive note tecniche di perfezionamento a firma dell'ing. Mauro Cancaniccia del dicembre 2014, meglio specificate nei paragrafi successivi;
- Considerato che con nota regionale n. 62827 del 08/04/2013 viene richiesto alla Società di produrre un nuovo certificato di destinazione urbanistica nonché di una *relazione basata su un'accurata ricognizione della zona in questione da parte di un archeologo specializzato in topografia antica* come da richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. n 15600 del 31/12/2012;
- Preso atto delle note tecniche di perfezionamento trasmesse con nota del 22/12/2014, ed acquisita agli atti regionali con prot. n. 712983-09-19 del 23/12/2014, a firma dell'Ingegnere minerario Mauro Cancaniccia, in cui viene ridotto il perimetro di intervento, da ha 3.36.00 a ha 3.30.17, senza alterare a livello qualitativo e quantitativo il piano di coltivazione e di recupero ambientale, al fine di stralciare dall'intera area di intervento, la superficie di aree boscate evidenziate nel P.T.P.R. e nel certificato di destinazione urbanistica e viene prodotta una relazione di ricognizione archeologica, dell'area interessata dal progetto di cava, a firma dell'archeologa dott. ssa Giovanna Patti;
- Vista la prescrizione dell'Area V.I.A. in cui dovrà comunque essere prevista una distanza dalle aree boscate di m. 20;
- Considerato che il progetto proposto dalla Società Cave Lepine p.A. non contrasta con le linee guida del P.R.A.E., come dichiarato dal progettista e verificato dall'ufficio regionale competente in materia;
- Ritenuto che la Società Cave Lepine S.p.A. sia in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto è in linea con le normative in vigore;

Visti gli atti d'ufficio,

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di Autorizzare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 17/2004, la CAVE LEPINE S.p.A – P. I.V.A. e C.F. 02363810595 - con sede legale in Via Montesanto n. 5 – 04100 Latina – Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [cavelepinespa@legalmail.it](mailto:cavelepinespa@legalmail.it) - all'esercizio dell'attività estrattiva di calcare in località "Monte Maiurro" nel Comune di Cori (LT) sui terreni individuati al foglio al foglio 19, partt., 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 102, 103, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 142, 143, 144, 152, 153 e 154 e nn. 82p, 85p, 91p, 93p, 95p. 139p, 140p e 141p., del N.C.T. del Comune stesso, per una superficie complessiva di ha 03.30.17., ed approvazione del relativo progetto di coltivazione e Recupero ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale di seguito elencati:
  - Progetto contenente il Piano di coltivazione e recupero ambientale in riduzione;
  - Fascicolo tecnico (cartografie planimetrie, etc);
  - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi del D.lgs. 117/08;
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
  - a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo I della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il Comune di Cori (LT) e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 190.000 (compreso I.V.A.) per il recupero ambientale, fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.
  - b- Sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Cori (LT) così come disposto dall'articolo 14 della legge regionale 17/2004.
  - c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni

di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.

- d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
  - e- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata (Allegato 2 – Verbale di delimitazione, parte integrante e sostanziale del presente atto) mediante l'apposizione in loco di termini (individuati con sistema WGS 84 ed indicati nella tavola denominata planimetria perimetrazione area di cava) redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
  - f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n. 146028 del 28/07/2009 (Allegato 1).
  7. L'area di cava è quella indicata nell'allegato 2.
  8. Le operazioni di estrazione del calcare dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
  9. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
  10. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
  11. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
  12. verificandosi le condizioni descritte all'articolo 3 comma 1 lettera r) punti 3 e 4 del decreto legislativo 117/2008 per effetto del superamento dei tempi di permanenza del materiale in stoccaggio previsti nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato al precedente punto 4, dovranno essere effettuati e trasmessi all'autorità competente i monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 117/2008 con contestualmente domanda di autorizzazione della struttura di deposito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2008.
  13. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
  14. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
  15. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
  16. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.

17. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul Web regionale.

**Il Direttore**  
**(Rosanna Bellotti)**